



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Protocollo d'intesa tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile

Assegnazione frequenze radio per la rete radio nazionale del Dipartimento della Protezione Civile

Premesso che:

con il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): all'art. 1, vengono definite le finalità del Servizio Nazionale della protezione civile quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo; all'art. 4, c.2 si prevede che le componenti del Servizio nazionale possano stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici; all'art. 5, c.1 si prevede che Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24 del medesimo Codice, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale;

con decreto legge 16 maggio 2008, n. 85: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» Art. 1 comma 7: «Le funzioni del Ministero delle Comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie generale - n. 114 del 16 maggio 2008»;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, è stato emanato il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico»;

con decreto legge 11 novembre 2022, n. 173: «Riordino delle attribuzioni dei ministeri», il Ministero dello sviluppo economico assume la nuova denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

con la legge 31 luglio 1997, n. 249, è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha tra l'altro il compito di indicare le frequenze da destinare al servizio di protezione civile;

che l'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, fissa al 31 luglio 2000 il termine per l'assegnazione di frequenze alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino;

il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 agosto 2022 pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2022, alla nota 85 riserva coppie di frequenze sull'intero territorio nazionale per scopi di protezione civile a supporto dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile;

il protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 2002, relativo alla concessione di frequenze radio tra l'allora Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, successivamente rinnovato, in data 18 dicembre 2006 e in data 22 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2011, a seguito di intesa tra le parti, è stato prorogato al 31 dicembre 2022;

entrambe le Amministrazioni ritengono utile e necessario rinnovare i contenuti di detta collaborazione che ha prodotto significativi progressi nella costituzione della Rete Radio Nazionale (RRN) di protezione civile attraverso la realizzazione di Reti Radio Regionali (RRR) dedicate alla protezione civile, migliorando sensibilmente su quei territori le possibilità di comunicazione di emergenza ed il monitoraggio del territorio;

è altresì necessario completare la progettazione e la implementazione delle reti di Telecomunicazioni (TLC) ad uso del servizio di protezione civile, in un'ottica di integrazione tra le reti radio a livello nazionale e regionale e di sinergia ed interoperabilità degli interventi tra le Amministrazioni nazionali e regionali;

entrambe le Amministrazioni ritengono opportuno sviluppare accordi di collaborazione congiunta con altre Amministrazioni ed enti di ricerca al fine di promuovere da un lato una domanda più qualificata sul settore delle reti di TLC ad uso della protezione civile, dall'altro un'offerta più efficace e tempestiva attivando partenariati pubblico-privati, cogliendo le opportunità offerte dai programmi europei per l'innovazione e la ricerca nel settore;

è interesse di entrambe le Amministrazioni sperimentare nuove tecnologie di telecomunicazione, per renderle operative qualora i risultati ottenuti garantiscano maggior integrazione e un miglioramento dei servizi resi all'interno dell'intera rete di Protezione Civile di cui ne costituiscono parte integrante;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile intende avvalersi, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali nel complesso settore delle comunicazioni, della collaborazione istituzionale rappresentata anche dalle conoscenze e dalle competenze tecnico scientifiche del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Considerate le premesse si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Finalità del Protocollo d'intesa

1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy-MIMIT e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile-DPC, si impegnano a sviluppare ogni utile iniziativa per la realizzazione della rete radio nazionale e monitoraggio del territorio ad uso esclusivo del servizio nazionale di protezione civile. La rete radio nazionale, quale unione delle reti radio regionali e nazionali, dovrà garantire interoperabilità e convergenza tra le reti a livello nazionale e regionale, in coerenza con gli interventi in corso di attuazione o già attuati dalle Amministrazioni nazionali, regionali e delle province autonome.

2. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, attuano quanto previsto dal comma 1, con particolare riguardo a:
 - a. realizzazione di reti radio regionali di protezione civile integrate ed interoperabili per una copertura radio nazionale;
 - b. sviluppo di sistemi e servizi radio a larga banda (PPDR), ed integrazione con la rete radio nazionale;
 - c. sperimentazione di servizi innovativi, per il monitoraggio del territorio, la raccolta e gestione centralizzata dei dati al fine di rendere le reti integrate con il sistema regionale di protezione civile;
 - d. realizzazione della rete HF nazionale di protezione civile.

Art. 2.

Frequenze radio

1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende disponibili l'utilizzo delle frequenze radio, ed i relativi link/dorsali di interconnessione, necessarie alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione di protezione civile di cui all'art. 1.
2. Per garantirne un efficiente impiego, le frequenze sono suddivise come segue:
 - 2.1. frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed esclusivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, riportate nell'allegato 1, p.1 che forma parte integrante del presente protocollo;
 - 2.2. frequenze a copertura regionale/semi-regionali o provinciali ad esclusiva finalità di protezione civile, riportate nell'allegato 1, p.2 che forma parte integrante del presente protocollo:
 - a) che dovranno essere utilizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni/Province autonome per la realizzazione di reti radio destinate alle comunicazioni di emergenza di protezione civile fra le strutture istituzionali che concorrono alla gestione delle emergenze;
 - b) che dovranno essere utilizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni/Province autonome per la realizzazione di reti radio destinate alle comunicazioni di emergenza di protezione civile per il coordinamento delle strutture di volontariato di protezione civile, individuate ai sensi del decreto legislativo n. 1/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

La suddivisione delle frequenze di cui al precedente comma 2.2 è predisposta dal gruppo di lavoro tecnico previsto al successivo art. 6. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy indica ed autorizza le frequenze necessarie a realizzare la rete di connessione regionale tra i ripetitori e l'interconnessione tra le reti regionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile;
 - 2.3. l'assegnazione delle frequenze di cui al comma 2.2. ed il loro utilizzo è subordinata all'effettiva realizzazione del progetto approvato dal gruppo di lavoro tecnico di cui all'Art. 6.
3. Per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2.1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile opera in via autonoma, fornendo elementi di informazione in ordine ai programmi di utilizzo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la vigilanza ed il monitoraggio sull'uso delle frequenze.
4. Sulla base di concertazioni con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile e le Regioni e le Province autonome, negli accordi dove sono disciplinate le modalità e le procedure per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art.

2, comma 2.2., costituisce parte integrante anche l'allegato tecnico elaborato dal gruppo di lavoro tecnico previsto al successivo art. 6, comma 2.3 al fine di costituire a livello nazionale reti radio omogenee che possano essere fra loro compatibili.

5. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy individua ed autorizza l'uso temporaneo di frequenze, per occasionali esigenze di emergenza ovvero per lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile. Le relative richieste devono essere formulate dalle autorità di protezione civile per il tramite delle Regioni/Province autonome. Le richieste devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ai fini del relativo nulla-osta e al Ministero delle imprese e del made in Italy per le opportune autorizzazioni e comunicazioni alle autorità di vigilanza territoriali.
6. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy vigila sull'uso delle frequenze di cui al presente protocollo verificando che le stesse non vengano abusivamente utilizzate da soggetti non autorizzati, assicurandosi, inoltre, che al termine del periodo, per il quale l'uso delle frequenze è stato temporaneamente autorizzato ai sensi del precedente comma 5, cessi l'utilizzazione delle stesse.
7. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alla normativa internazionale vigente opportunamente ratificata dalla normativa nazionale in materia di apparati radio.
8. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy individua ed autorizza l'uso temporaneo di frequenze finalizzate alla sperimentazione di progetti pilota individuati nell'ambito delle reti di comunicazione elettronica di cui all'art. 1.

Art. 3.

Assegnazione e utilizzo delle frequenze

1. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti radio è effettuata dalle Regioni e Province autonome che restano in ogni caso totalmente responsabili del corretto utilizzo delle frequenze, nel rispetto dei compiti istituzionali di verifiche e controllo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dei compiti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
2. Non è ammesso da parte delle Regioni e Province autonome cedere a terzi le frequenze a loro assegnate in uso.
3. 3.1-L'uso delle medesime frequenze è concesso esclusivamente sul territorio regionale/provinciale. L'utilizzo in ambito territoriale diverso da quello regionale/provinciale è ammesso solo previo nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al fine del coordinamento di cui all'art. 6;
3.2-L'assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2.2 ed il loro utilizzo, è subordinata all'effettiva realizzazione del progetto approvato dal gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 6.
4. Per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2.1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile opera in via autonoma, fornendo elementi di informazione in ordine ai programmi di utilizzo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la vigilanza ed il monitoraggio sull'uso delle frequenze.
5. Al fine di poter aderire al progetto della Rete Radio Nazionale, le Regioni/province autonome dovranno seguire il seguente iter per la presentazione, e successiva approvazione, del progetto della propria Rete Radio Regionale, quale componente omogenea ed interoperabile del resto della rete, accedendo quindi all'utilizzo delle frequenze Nazionali di Protezione Civile:

- Presentazione preliminare, da parte della Regioni/province autonome al DPC, degli obiettivi generali del progetto, per la realizzazione della Rete Radio Regionale quale parte della Rete Radio Nazionale;
- Trasmissione del progetto preliminare al gruppo di lavoro tecnico, di cui all'art. 6 per l'approvazione del progetto di massima da parte dello stesso e successiva approvazione, in quanto conforme ai dettami dell'allegato tecnico di cui all'art. 6 comma 2.3;
- Stipula della convenzione tra il DPC, MIMIT e la Regione per l'attribuzione delle frequenze di protezione civile nelle more della realizzazione della Rete Radio Nazionale;
- La Regione/Provincia autonoma, espletata la gara, invia al MIMIT il progetto esecutivo completo di tutti gli allegati tecnici, come previsto dalla normativa vigente
- A seguito dell'analisi del progetto della Regione/provincia autonoma da parte del gruppo di lavoro tecnico, lo stesso viene approvato ed il MIMIT, per le proprie competenze, produce le schede tecniche e le trasmette alla Regione per la sottoscrizione e la successiva restituzione allo stesso Ministero;
- Ricevuto il progetto finale, debitamente sottoscritto dalla Regione/Provincia autonoma, il MIMIT lo inoltra al DPC il quale, preso atto della realizzazione della Rete Radio Regionale quale componente fondamentale della Rete Radio Nazionale, autorizza all'utilizzo delle frequenze della Rete Radio Nazionale, restituendo contestualmente tutta la documentazione prodotta.

Art. 4.

Database generale delle risorse della Rete Radio Nazionale

1. Al fine di consentire la corretta gestione amministrativa, e l'adeguato livello tecnologico che consenta l'interoperabilità tra tutti i terminali che operano sulla Rete Radio Nazionale, e di conseguenza sulle Reti Radio Regionali, è istituito, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il Database Generale delle Risorse della Rete Radio Nazionale (DG-RRN).
2. Il database è popolato con tutti i dati richiesti, a cura delle Regioni/province autonome che aderiscono, o hanno già aderito, alla Rete Radio Nazionale di Protezione Civile.
3. Le regioni/Province autonome sono responsabili dell'aggiornamento in tempo reale, per la parte di loro pertinenza, del Database Generale delle Risorse della Rete Radio Nazionale.

Art. 5.

Partecipazione a programmi comunitari ed attività di ricerca

1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile si impegnano a promuovere la partecipazione a progetti nazionali finalizzati all'innovazione e ricerca delle infrastrutture e servizi di comunicazione elettronica per le attività di protezione civile, a programmi comunitari e a piattaforme tecnologiche europee.
2. Per le attività di ricerca, formazione e divulgazione il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione le necessarie risorse umane e tecnologiche.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo mette, altresì, a disposizione del Presidente del Gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo art. 6 le necessarie risorse strumentali, tecnologiche ed umane.

4. Le modalità applicative dei contenuti del presente articolo vengono disciplinate con provvedimenti emanati d'intesa tra il Capo Dipartimento della protezione civile e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 6.

Gruppo di lavoro tecnico

1. Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è costituito il gruppo di lavoro tecnico, di cui all'art. 9, del precedente Protocollo d'intesa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 22 agosto 2011, composto da sei membri, di cui tre designati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, uno dei quali con funzioni di presidente, tre designati dal Dipartimento della protezione civile.
Il gruppo di lavoro tecnico è integrato da ulteriori tre membri designati dal presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in relazione ad argomenti di interesse regionale.
2. Il gruppo di lavoro tecnico svolge i seguenti compiti:
 - 2.1. propone al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la suddivisione, in ambito territoriale, del numero delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2.2, che il Ministero stesso provvede ad individuare ed assegnare;
 - 2.2. formula proposte ai fini della predisposizione degli accordi di cui all'art. 2, comma 4, nonché alla pianificazione relativa all'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2.2;
 - 2.3. redige e approva un allegato tecnico, di cui all'art. 2, comma 4 in cui sono stabilite le specifiche operative degli apparati alle quali si dovranno conformare i soggetti utilizzatori per le finalità di protezione civile;
 - 2.4. approva i progetti tecnici finalizzati al completamento della rete nazionale, previo esame tecnico degli stessi da parte dell'Organo ministeriale competente;
 - 2.5. predispone programmi formativi per l'uso delle reti, degli apparati e delle tecnologie;
3. Il gruppo di lavoro tecnico supporta le attività di coordinamento delle frequenze di protezione civile svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile utilizzate in emergenza o nelle esercitazioni.
4. Il gruppo di lavoro tecnico, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di supportare la conoscenza della situazione territoriale, possono raccogliere tutti i dati relativi alle reti di comunicazione elettronica di Protezione civile delle Regioni e Province autonome. I dati raccolti saranno reciprocamente divulgati agli altri componenti sopracitati.
5. La segreteria del gruppo di lavoro tecnico è assicurata da personale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
6. I componenti del gruppo di lavoro tecnico di cui al presente articolo, sono individuati all'interno delle Amministrazioni coinvolte ed operano nell'ambito dei doveri d'ufficio e per la loro partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro non sono dovuti gettoni di presenza o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro sono a totale carico delle amministrazioni e strutture di appartenenza.

Art. 7.

Durata, modifiche ed entrata in vigore

1. Il presente protocollo d'intesa ha la durata di cinque anni, tacitamente rinnovato per ulteriori 5 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore di cui al comma 2 e potrà essere ulteriormente rinnovato e modificato, anche sulla base delle indicazioni eventualmente formulate dal gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 6, in ogni momento, previa intesa scritta tra le parti.
2. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le convenzioni già in essere con le Regioni e Province autonome, di cui all'art. 2, comma 2.2, dovranno essere nuovamente sottoscritte a seguito dell'approvazione dell'allegato tecnico di cui all'art 6, punto 2.3 e conserveranno la validità in parallelo alla validità del presente Protocollo d'intesa.

Art.8

1. Dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della protezione civile e il Ministero delle imprese e del made in Italy provvedono alle attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, lì

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Il Capo del Dipartimento

Fabrizio Curcio

Per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Il Segretario Generale

Benedetto Mineo

Allegato I (Art.2, comma 2)

Distribuzione delle coppie di frequenze ad uso esclusivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, delle Regione e Province autonome

1. Coppie di frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed esclusivo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 2; punto 2.1.).

VHF:

159,5125 -164,1125 MHz;

159,6375 -164,2375 MHz;

159,7000 -164,3000 MHz;

159,7750 -164,3750 MHz;

159,9250 -164,5250 MHz;

UHF:

450,4000 - 460,4000 MHz;

450,7000 - 460,7000 MHz;

450,7375 - 460,7375 MHz;

459,2750 - 469,2750 MHz.

2. Coppie di frequenze per la realizzazione di reti regionali, provinciali, interprovinciali o per aree omogenee (art. 2, comma 2, punto 2.2.).

VHF:

159,2125 -163,8125 MHz;

159,2250 -163,8250 MHz;

159,2500 -163,8500 MHz;

159,3000 -163,9000 MHz;

159,3125 - 163,9125 MHz;

159,3375 - 163,9375 MHz;

159,3875 - 163,9875 MHz;

159,4000 - 164,0000 MHz;

159,4125 - 164,0125 MHz;

159,6250 - 164,2250 MHz;

159,6500 - 164,2500 MHz;

159,6625 - 164,2625 MHz;

159,6875 - 164,2875 MHz;

159,7125 - 164,3125 MHz;

159,7375 - 164,3375 MHz;

159,7500 - 164,3500 MHz;

159,7625 - 164,3625 MHz;

159,8000 - 164,4000 MHz;

159,8125 - 164,4125 MHz;

159,8250 - 164,4250 MHz;

159,9125 - 164,5125 MHz;

159,3750 - 163,9750 MHz;

159,4250 - 164,0250 MHz;

159,4625 - 164,0625 MHz;
159,5000 - 164,1000 MHz;
159,5250 - 164,1250 MHz;
159,5375 - 164,1375 MHz;
159,5500 - 164,1500 MHz;
159,5625 - 164,1625 MHz;
159,7875 - 164,3875 MHz.